

N. 1903



# Aviva, zero emissioni entro il 2040

Aviva alza il livello delle sue ambizioni nel suo impeano per il contenimento dei cambiamenti climatici. Il gruppo britannico vuole diventare una compagnia a zero emissioni nette di carbonio entro il 2040, sottolineando che "questo è l'obiettivo più impegnativo fissato da qualsiasi primario assicuratore in tutto il mondo finora". L'assicuratore sceglie così di anticipare di dieci anni la data fissata dagli accordi di Parigi del 2015, che puntava al 2050 come termine entro il quale riuscire a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi.

Nel dettaglio, Aviva prevede di raggiungere entro il 2040 il target di zero emissioni nette di carbonio provenienti dai suoi investimenti, ed entro il 2030 lo zero netto dalle proprie operazioni e catena di fornitura. Nei piani della compagnia c'è anche l'espansione degli investimenti verdi e il passaggio all'elettricità rinnovabile nei suoi uffici e ai veicoli elettrici o ibridi nella sua flotta di motori.

Nell'immediato, Aviva sta intraprendendo delle iniziative sui combustibili fossili: entro la fine del 2022 disinvestirà da tutte le società che realizzano più del 5% delle loro entrate dal carbone, ed entro la fine del 2021, smetterà di sottoscrivere assicurazioni per le aziende che realizzano più del 5% delle entrate dal carbone o dai combustibili fossili non convenzionali.

Beniamino Musto

#### **NORMATIVA**

## La salute come bene collettivo

Dalla pandemia è scaturito un nuovo concetto di salute e di autodeterminazione, che attribuisce una valenza maggiore al bene comune. In questa nuova ottica, è possibile ragionare diversamente anche sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale

La pandemia dovrebbe produrre una rivoluzione copernicana nel concetto di salute, di autodeterminazione e di risarcimento del danno non patrimoniale.

Partiamo dalla definizione di salute. Secondo gli artt. 1 e 2 della legge che ha istituito il servizio sanitario nazionale, la salute è una condizione di "benessere psicofisico della persona" che lo Stato deve tutelare prevenendo e curando gli stati patologici. Secondo molti autori, questa definizione si ricava anche dalla Costituzione (art. 32) e dalle norme sovranazionali come il Preambolo dello Statuto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Va detto, però, che negli ultimi anni il concetto di salute si è ampliato per effetto di un orientamento culturale dominante, secondo il quale questo termine include anche la serenità interiore e perfino la felicità.



Ci troviamo di fronte, dunque, a un concetto dove trionfa l'individualismo più sfrenato che caratterizza la nostra società. Non condivido questa nozione così ampia di salute per due ragioni. Anzitutto perché la giurisprudenza non ha mai affermato che per essere in salute si debba essere sereni e felici. Altrimenti bisognerebbe constatare che il 95% della popolazione mondiale è malata.

In secondo luogo perché un concetto così esteso di salute si scontra irreparabilmente con la seconda parte dell'art. 32 della Costituzione, in forza del quale il diritto alla salute è anche un interesse fondamentale della collettività. E che cosa s'intende con questa espressione? Significa bilanciare il diritto fondamentale alla salute come bene individuale con l'esigenza di tutelare la salute nella sua dimensione sociale, ovvero con la necessità che le cure siano assicurate a tutti.

(continua a pag. 2)





N. 1903

(continua da pag. 1)

La pandemia ci ha insegnato (o dovrebbe averci insegnato) l'importanza di un servizio sanitario nazionale che offre gratuitamente a tutti il diritto alle cure senza escludere nessuno. E se il servizio sanitario è carente perché lo Stato ha tagliato i fondi per alimentarlo, come è accaduto nel nostro Paese, le conseguenze ricadono su tutti noi e, dunque, sul diritto alla salute di ciascuno, che diventa così meno assoluto e più fragile.

Ecco la grande lezione della tragedia che stiamo vivendo. Ci siamo accorti che, per essere in salute, è necessario poter contare su un servizio sanitario che abbia risorse per essere il più possibile efficiente verso la collettività.



#### VACCINI: AUTODETERMINAZIONE O OBBLIGO?

Un'altra lezione che dovremmo aver imparato da questa pandemia è legata al tema dell'autodeterminazione individuale sulla vaccinazione. Come è noto, il nostro

Paese ha optato per la tecnica della raccomandazione e della responsabilità individuale, anziché quella dell'obbligo. È senza dubbio una scelta che esprime maggiore attenzione al profilo soggettivo del diritto alla salute. Ma nel dibattito che è in corso, tuttavia, di fronte ad alcuni casi (pochi per fortuna) di medici e infermieri che non hanno voluto vaccinarsi, alcune voci si sono levate per chiedere che lo Stato obblighi alcune categorie (personale sanitario, insegnanti, ecc.) a vaccinarsi per tutelare la salute nella sua dimensione collettiva, nella prospettiva delineata dall'art. 32, secondo comma, della Costituzione.

L'obbligo di vaccinarsi per determinate categorie, insomma, si renderebbe indispensabile per evitare nuovi contagi e raggiungere la massima copertura vaccinale tutelando così la salute pubblica. Certo, mi rendo conto che in questo modo, si comprime la libertà individuale della persona e il diritto all'autodeterminazione, ma l'esigenza di tutelare la salute pubblica potrebbe/dovrebbe indurre lo Stato ad imporre per legge ad alcune categorie l'obbligo di vaccinarsi.

#### SALUTE E UNA DIVERSA LOGICA RISARCITORIA

Il mutato concetto di salute dovrebbe portare poi il legislatore, la giurisprudenza e la dottrina a elaborare una diversa logica risarcitoria che non sia ispirata solo alla tutela del diritto individuale di ciascuno, ma anche alla tutela del benessere sociale, della ricerca scientifica e, dunque, del bene salute nella sua dimensione collettiva.

Detto altrimenti, il principio di solidarietà sociale affermato dall'articolo 2 della Costituzione dovrebbe essere imposto non soltanto ai danneggianti ma anche ai danneggiati.

Alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno già affermato che la solidarietà sociale non deve riguardare solo i danneggianti. Basti pensare, ad esempio, alla sentenza n. 26972/2008 in forza della quale, affinché la lesione all'integrità psico-fisica faccia sorgere il diritto al risarcimento del danno alla salute, occorre che essa sia grave, ovvero che ecceda la soglia della normale tollerabilità che una persona di comune sensibilità possiede. Il ragionamento è semplice. Nella vita all'interno di una comunità, il dovere di solidarietà impone a tutti di tollerare le interferenze altrui quando queste non superino la normale tollerabilità.

E, dunque, non si potrebbe, ad esempio, pretendere un risarcimento del danno alla salute per lesioni minime all'integrità psico-fisica come, invece, purtroppo accade ancora oggi.

Ma facciamo un passo avanti e poniamoci due interrogativi. Se la salute è anche interesse fondamentale della collettività, è conforme al dovere di solidarietà sociale che le somme liquidate nelle sentenze a titolo di danno non patrimoniale siano destinate per intero ai danneggiati? Non sarebbe più corretto che una quota di queste somme (anche minima) sia destinata al servizio sanitario nazionale?

Sicuramente sarebbe coerente con il principio costituzionale di solidarietà sociale destinare una parte del danno liquidato nelle sentenze in materia di responsabilità medica al servizio pubblico, ma porre questo problema prima della pandemia sarebbe stato oggetto di critiche feroci da parte di tutti. Ora, invece, penso che sia giunto il momento di lanciare questa proposta.

Mi rendo conto che una soluzione di questo tipo necessiterebbe di un intervento del legislatore per costituire un patrimonio, per ripartire le somme tra varie strutture sanitarie pubbliche, per attribuire al giudice il potere di fissare una quota da destinare al servizio sanitario nazionale. Ma forse, già sin d'ora, qualche giudice, applicando il principio costituzionale di solidarietà e avendo come riferimento l'art. 2058 c.c. sul risarcimento in natura, potrebbe dirottare una quota del danno alla salute liquidato nelle sentenze da responsabilità medica a una struttura sanitaria pubblica.

Sono consapevole che si tratta di una prospettiva un po' romantica e utopistica, ma è necessario, in questi tempi nei quali le nostre coscienze sono un po' assopite dalla paura del contagio e dalla tecnologia che governa le nostre vite, lanciare una provocazione, un'idea per cercare di fare delle riflessioni più profonde sul concetto di salute, di autodeterminazione e di risarcimento del danno affinché siano valutati in termini meno egoistici ma più solidali. Un diritto, insomma, che guardi alla salute (ma non solo) come un interesse collettivo

**Paolo Mariotti**, avvocato del Foro di Milano



N. 1903

RICERCHE

### Il mercato delle polizze cyber in Italia

Un'indagine dell'Ania fotografa il settore delle coperture informatiche: il 28,6% delle compagnie intervistate offre già prodotti contro il cyber risk, l'8,6% intende farlo nel prossimo futuro. E la stragrande maggioranza delle imprese considera la minaccia in rapida evoluzione, anche a seguito della pandemia

Il rischio informatico fa paura. E il settore assicurativo in Italia si mobilita per offrire coperture adequate alle nuove esigenze del mercato. L'Ania ha recentemente pubblicato i risultati un'indagine volta a rilevare le caratteristiche e peculiarità dell'offerta delle compagnie per questa classe di rischio. Condotta a novembre su un campione di 35 imprese che coprono circa 40% dei premi emessi nel 2019, la ricerca fotografa un settore in grande fermento: dieci compagnie (28,6%) offrono già soluzioni cyber, altre tre (8,6%) si propongono di farlo nel prossimo futuro. Non siamo ancora a numeri eclatanti, visto che 22 imprese, ossia la maggioranza del campione (62,9%), non offrono ancora (e neppure intendono farlo nel breve periodo) soluzioni pensate per mitigare il rischio informatico di cittadini privati e imprese. Eppure, secondo i risultati dell'indagine, sarà probabilmente soltanto questione di tempo: la stragrande maggioranza delle imprese considera infatti la minaccia cyber in forte evoluzione. E ciò anche in ragione degli effetti che la pandemia di coronavirus ha avuto (e sta avendo) sul nostro stile di vita e di lavoro.

#### Minaccia cyber sullo smart working

La ricerca si focalizza soprattutto sull'impatto che le sempre più diffuse modalità di lavoro a distanza, letteralmente esplose con il lockdown per l'emergenza sanitaria, potranno avere sulla sicurezza informatica. L'indagine cita a tal proposito l'opinione di molti esperti secondo cui, si legge nella ricerca, "il passaggio da infrastrutture di tipo professionale a dotazioni tecnologiche di uso privato potrebbe aver aumentato la vulnerabilità del sistema rispetto alla minaccia cyber, con il conseguente incremento di attacchi". Insomma, il cosiddetto smart working potrà involontariamente contribuire ad allargare il perimetro di esposizione agli attacchi informatici.



Le compagnie interpellate si sono dette dello stesso parere: un ampia maggioranza del campione considera l'aumentato ricorso allo smart working, ora e in prospettiva futura, un driver importante per la crescita dell'esposizione agli attacchi informatici. In termini numerici, più nello specifico, il 66,7% delle compagnie ritiene che lo smart working stia già oggi avendo un elevato impatto negativo sul rischio informatico e per il 58,3% lo avrà nel prossimo futuro. Il 25% del campione vede un impatto moderato nel presente, con prospettive più pessimistiche per quello che ci attenderà nei prossimi anni (41,7%). Solo l'8% delle imprese vede nello smart working un fattore di scarso impatto sulla sicurezza informatica di imprese e cittadini. Nessuna compagnia ritiene che i nuovi modelli di lavoro non avranno conseguenze in termini di esposizione agli attacchi informatici.

#### Caratteristiche dell'offerta assicurativa

L'indagine si sofferma dunque su caratteristiche e peculiarità dell'offerta assicurativa per i rischi informatici. Il primo genere di copertura riguarda i danni diretti, ossia quelli che provocano perdite economiche a seguito, per esempio, di un blocco delle attività: il 25% delle imprese intervistate distribuisce coperture contro questo rischio in formato stand alone, il 41,7% all'interno di prodotti multirischio. Un altro genere di soluzioni riguarda invece i danni indiretti: è il caso di coperture di responsabilità civile che proteggono dal rischio di rivalsa nel caso in cui, per esempio, l'attacco informatico portasse alla sottrazione di dati sensibili di soggetti terzi. Il 25% delle compagnie le distribuisce in formato stand alone, il 33,3% in soluzioni multirischio. Stesse percentuali, infine, per servizi di assistenza che possono essere forniti prima del sinistro, attraverso una valutazione delle vulnerabilità, o dopo l'attacco informatico, mediante il ripristino delle funzionalità, la messa in sicurezza del sistema o la mitigazione del danno reputazionale. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, questi tre generi di copertura sono offerti in combinazione fra loro all'interno di un unico prodotto (66,7% in formato stand alone, 33,3% in pacchetto multirischio).

Per quanto riguarda infine la clientela, l'offerta commerciale risulta prevalentemente rivolta al settore corporate. Le soluzioni contro il rischio informatico risultano infatti concentrarsi soprattutto sul segmento delle piccole e medie imprese (83,3%), a cui seguono imprese quotate in Borsa (50%), imprese di grandi dimensioni non quotate (41,7%) e pubblica amministrazione (33,3%).

Giacomo Corvi



N. 1903



### Insurance Review

# Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica dinamica e immediata. Uno strumento di aggiornamento e approfondimento dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su www.insurancereview.it Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)



### oppure scarica l'app Insurance Review





Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:
- Compilando il form on line all'indirizzo <u>www.insurancetrade.it/abbonamenti</u>
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
   Bonifico bancario Antonyeneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865
- Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano
T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 2 marzo di www.insurancetrade.it - Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 - ISSN 2385-2577